
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

CAPO II

ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA
E GESTORI DEI CREDITI IN SOFFERENZA

- 114.1** Definizioni. 1. Ai fini del presente capo, si definisce:
- a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;
 - b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:
 - 1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;
 - 2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);
 - 3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
 - 4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;
 - c) «gestori di crediti in sofferenza»: le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;
 - d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;
 - e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;
 - f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;
 - g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale
 - h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;
 - i) «Stato in cui è stato concesso il credito»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.
2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.
3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII.

SOMMARIO: I. Premessa sistematica. - II. Ambito di applicazione oggettivo. - III. L'attività di gestione di crediti in sofferenza. - IV. Ambito di applicazione soggettivo.

1 I. Premessa sistematica. ■ Le nuove disposizioni relative all'acquisto e gestione dei crediti in sofferenza ed ai gestori dei crediti in sofferenza (artt. 114.1-14.13) sono state inserite mediante un nuovo Capo II all'interno del Titolo V (rubricato «*Soggetti operanti nel settore finanziario*»). ■ La nuova disciplina è stata introdotta dal d.lgs. 30.7.2024 n. 116 attraverso il quale si è provveduto a recepire la dir. 2021/2167/UE (c.d. *Secondary Market Directive*, di seguito più brevemente **SMD**) adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 24 novembre 2021 relativa ai Gestori e agli Acquirenti dei crediti deteriorati. ■ La SMD ha quale obiettivo quello di promuovere lo sviluppo di un mercato secondario europeo dei crediti deteriorati più efficiente, trasparente e competitivo introducendo un **quadro regolamentare armonizzato** per i soggetti che acquistano crediti deteriorati dalle banche aventi sede nell'Unione europea nonché per quegli operatori che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti deteriorati per conto degli acquirenti. Così facendo, la SMD – in una prospettiva più generale – mira ad assicurare l'ulteriore obiettivo di consentire agli enti creditizi aventi sede nell'Unione europea di affrontare meglio la questione dei crediti deteriorati iscritti nei propri bilanci riducendo il rischio di un loro futuro accumulo.

4 ■ L'art. 3, d.lgs. n. 116/2024 rimetteva alla Banca d'Italia il compito di adottare le disposizioni di attuazione di secondo livello delle nuove previsioni introdotte nel Testo unico. In tale prospettiva, **Banca d'Italia** ha dapprima posto in pubblica consultazione per gli intermediari ed i soggetti interessati le nuove previsioni e, ad esito della stessa, ha provveduto a pubblicare in *G.U.*, Serie Generale n. 55 del 7.3.2025, Suppl. Ordinario n. 6, le nuove Disposizioni di vigilanza relative ai gestori ed agli acquirenti di crediti a sofferenza (di seguito, più brevemente, **DVB**) e, nel contempo, apportando una serie di modifiche ancillari alle proprie Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza della relazioni tra intermediari e clienti del 29.7.2009; alle Disposizioni concernenti la Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari (Arbitro Bancario e Finanziario) del 18.6.2009; alle Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e di altri intermediari del 26.7.2022, nonché, da ultimo, alla Circ. n. 139 dell'11.2.1991

“Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” (21° aggiornamento).

II. Ambito di applicazione oggettivo. ■ Se 1 condo quanto disposto dal co. 1, lett. a) della disposizione in esame la nuova disciplina ha per oggetto i **crediti in sofferenza**, dovendo intendersi per tali i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia. ■ La SMD, in realtà, si esprime in termini di 2 “contratto di credito deteriorato”, dovendosi pertanto ritenere che all'interno di tale categoria possano essere ricompresi anche quei contratti di credito deteriorati non allocati tuttavia a sofferenza. In sede di recepimento della SMD, sotto questo precìpo profilo, il Legislatore nazionale – in esercizio dei margini di discrezionalità che la stessa SMD riconosceva agli Stati membri – ha optato per limitare l'applicazione della nuova disciplina soltanto ai **crediti allocati a sofferenza** così, di fatto, escludendo dall'ambito di applicazione della SMD le operazioni di cessione di crediti deteriorati allocati ad **inadempienza probabile** (UTP – *Unlikely to Pay*). ■ Dal punto di 3 vista qualificativo, il riferimento più corretto per determinare quando una esposizione creditizia possa o meno essere considerata come credito in sofferenza, è rappresentato dalla relativa definizione contenuta nella Circ. n. 272 del 30.7.2008 (**Matrice dei Conti**) della Banca d'Italia dove, alla Sezione B), Paragrafo 2 Qualità del Credito, si qualificano come crediti a sofferenza il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” **nei confronti di un soggetto in stato in insolvenza** (anche non accertato giudizialmente) o **in situazioni sostanzialmente equiparabili**, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulata dalla banca e dell'intermediario finanziario ex art. 106. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. ■ La previsione in commento si riferisce a 4 crediti in sofferenza originati da banche e da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti. L'utilizzo del termine “crediti” pare, pertanto, corretto in quanto deve ritenersi ininfluenza – ai fini della disciplina in esame – la forma tecnica della linea di credito da cui si è originato il credito bancario allocato a sofferenza. Nel contempo, l'utilizzo del termine “finanziamenti” con riguardo agli altri soggetti abilitati alla concessione, sottende

il rimando all'operatività degli Intermediari finanziari, diversi dalle Banche, iscritti all'Albo ex art. 106. ■ La Banca d'Italia nel resoconto della pubblica consultazione, ha ulteriormente precisato il perimetro di applicazione della nuova disciplina evidenziando che l'acquisto di crediti a sofferenza **non originati da soggetti vigilati** (Banche e Intermediari finanziari ex art. 106) e l'acquisto di crediti diversi dalle sofferenze rimangono assoggettati al regime definito dall'art. 106 così come attuato dall'art. 2, d.m. 2.4.2015, n. 53. ■ Il credito e/o il finanziamento oggetto di cessione dovrà risultare allocato a sofferenza in un **momento temporalmente antecedente all'operazione di cessione** o, al massimo, al momento stesso della cessione del credito, risultando pertanto esclusa la possibilità che il passaggio a sofferenza del credito (e di riflesso tutte le attività di revoca delle linee di credito e connessa attivazione delle eventuali garanzie che assistono l'esposizione creditizia oggetto di cessione) possa essere effettuato dal terzo soggetto Acquirente il credito.

III. L'attività di gestione di crediti in sofferenza. ■ La gestione di crediti a sofferenze si concretizza, secondo la definizione fornita dal co. 1, lett. b) della disposizione in commento, nello svolgimento di una o più delle attività ivi elencate. Così come formulata la previsione consente pertanto di ipotizzare che un gestore di crediti a sofferenza possa focalizzare la propria attività di "gestione" dei crediti nello svolgimento di una o, più verosimilmente, di tutte le attività a perimetro della definizione di «gestione di crediti a sofferenza». ■ La prima attività svolgibile è costituita dalla mera **riscossione e recupero dei pagamenti dovuti** dal debitore del credito a sofferenza. In proposito è da ritenersi che l'attività di riscossione possa essere intesa come l'attività di incasso rispetto ad un pagamento effettuato dal debitore, mentre l'attività di recupero vada identificata con tutte quelle attività – esercitate anche coattive – funzionali ad ottenere il pagamento del debito. ■ La seconda attività esercitabile è la **rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali** con il debitore del credito a sofferenza in ossequio alle istruzioni che verranno impartite al Gestore di crediti a sofferenza dall'Acquirente dello stesso e sempre che detta attività non arrivi a configurarsi come concessione di finanziamenti ex art. 106 in violazione, pertanto, del previsto regime di riserva. Tale ultima precisazione è da ritenersi opportuna in quanto circoscrive l'attività rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali nell'ambito del-

la definizione di **meri piani di rientro** dal debito preesistente allocato a sofferenza senza alcuna possibilità di nuove concessioni creditizie in favore del debitore. Viene, altresì, precisato che non costituisce attività di concessione di finanziamenti e, quindi, non viola la disciplina ex art. 106 l'**estinzione anticipata del credito e la posticipazione dei termini di pagamento**. In proposito, desta qualche perplessità l'inserimento della fattispecie dell'estinzione anticipata posto che, trattandosi di crediti già allocati a sofferenza, il rapporto creditizio è stato già risolto in un momento antecedente la cessione da parte della banca e/o intermediario finanziario ex art. 106 t.u.b. cedenti il credito. In altri termini, la risoluzione del rapporto è presupposto logico oltre che giuridico della successiva allocazione a sofferenza. Ne consegue che l'espressione «*estinzione anticipata del debito*» pare utilizzata in maniera atecnica posto che ricorrendo tale ipotesi il debitore procederebbe al pagamento del debito già contrattualmente risolto e allocato a sofferenza e non ad una sua estinzione (i.e. rimborso) in un momento temporalmente antecedente rispetto alla scadenza contrattuale in origine convenuta. ■ La terza attività rientrante nell'alveo della gestione di crediti a sofferenza è costituita dalla **gestione dei reclami** formulati dai debitori nei riguardi rispettivamente degli Acquirenti dei crediti in sofferenza; dei Gestori di crediti in sofferenza nonché dei soggetti terzi a cui possono essere esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza secondo quanto previsto dal successivo art. 114.3, co. 6 e 9 il quale, a sua volta, rimanda alle **DVB**, Parte prima, Cap. 5, Sez. IV. ■ Deve pertanto ritenersi non ricompresa nell'ambito di applicazione della disciplina in esame la gestione dei reclami eventualmente formulati dal debitore nei confronti della banca o dell'intermediario finanziario cedente in credito a sofferenza. ■ Da ultimo, viene ricompresa tra le attività esercitabili dai Gestori dei crediti in sofferenza l'**obbligo informativo** da assolvere nei confronti del debitore del credito a sofferenza ogni qualvolta vi sia una variazione dei tassi di interesse (affidenti il debito a sofferenza) e degli oneri o, ancora, ad ogni pagamento dovuto. Informativa quest'ultima che si aggiunge agli ulteriori obblighi informativi previsti dal successivo art. 114.10 t.u.b.

IV. Ambito di applicazione soggettivo. ■ Sotto il profilo soggettivo, la disposizione in commento introduce due nuove definizioni. Al co. 1, lett. c) viene fornita la definizione **Gestori di crediti in sofferenza** identificando

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer